

CAMERA CIVILE DI CHIETI

- NOTIFICHE ALL'ESTERO
- ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Francesca Bibbò

Dirigente U.N.E.P. Tribunale di Chieti

Chieti, 29 settembre 2011

LE NOTIFICHE ALL'ESTERO



ESEGUIRE DALL'ITALIA UNA NOTIFICA ALL'ESTERO

- Per eseguire dall'Italia la *notifica all'estero* di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile e commerciale occorre stabilire quale convenzione è in vigore fra l'Italia e lo Stato richiesto, tenendo conto che l'Italia con diversi Paesi è firmataria solo di accordi bilaterali o multilaterali di vecchia data.
- A tal fine è possibile consultare la tabella fornita dal Ministero degli Affari Esteri reperibile all'indirizzo www.esteri.it

o commerciale è opportuno, inizialmente, consultare la seguente **tabella**:

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE L'AJA 1.3.1954	CONVENZIONE L'AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO (CE) 1393/2007
AFGHANISTAN				
ALBANIA		13.12.2010	1.7.2007	
ALGERIA	Algeri 22.7.2003, in vigore dal 13.12.2006			
ANDORRA				
ANGOLA				
ANTIGUA E BARBUDA			1.11.1981	
ARABIA SAUDITA				
ARGENTINA	Roma 9.12.1987	9.7.1988	1.12.2001	
ARMENIA		29.1.1997		
AUSTRALIA	Londra 17.12.1930		1.11.2010	
AUSTRIA	Vienna 30.6.1975			31.5.2001
AZERBAIJAN				
BAHAMAS			1.2.1998	
BAHREIN				
BANGLADESH				
BARBADOS			1.10.1969	
BELGIO				31.5.2001
BELIZE			1.5.2010	
BENIN				
BIELORUSSIA	Roma 25.1.1979	25.8.1991	1.2.1998	
BOLIVIA				
BOSNIA- ERZEGOVINA		6.3.1992	1.2.2009	
BOTSWANA			1.9.1969	
BRASILE	Roma 17.10.1989			
BRUNEI				
BULGARIA	Roma 18.5.1990			1.1.2007

BULGARIA	Roma 18.5.1990			1.1.2007
BURKINA FASO				
BURUNDI				
CAMBOGIA				
CAMERUN				
CANADA	Londra 17.12.1930		1.5.1989	
CAPO VERDE				
CENTRAFRICA				
CIAD				
CILE				
CINA	Pechino 20.5.1991	23.4.68 (solo Macao)	1.1.1992	
CIPRO				1.5.2004
CITTA' DEL VATICANO	Roma 6.9.1932	17.5.1967		
COLOMBIA				
COMORE				
CONGO				
COREA			1.8.2000	
COSTA D'AVORIO				
COSTA RICA				
CROAZIA		8.10.1991	1.11.2006	
CUBA				
DANIMARCA				20.11.2007
DOMINICA				
ECUADOR				

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAM (CE) 1393/20
EGITTO	Roma 2.4.1974	16.11.1981	10.2.1969	
EL SALVADOR				
EMIRATI ARABI UNITI				
ERITREA				
ESTONIA				1.5.2004
ETIOPIA				
FIJI				
FILIPPINE				
FINLANDIA				31.5.2001
FRANCIA	Roma 12.1.1955			31.5.2001
GABON				
GAMBIA				
GEORGIA				
GERMANIA				31.5.2001
GERUSALEMME				
GHANA				
GIAMAICA				
GIAPPONE	Tokyo 5.10.1937	26.7.1970	27.7.1970	
GIBUTI				
GIORDANIA				
GRAN BRETAGNA	Londra 17.12.1930			31.5.2001
GRECIA				31.5.2001
GRENADA				
GUATEMALA				
GUINEA				

GUINEA				
GUINEA BISSAU				
GUINEA EQUATORIALE				
GUYANA				
HAITI				
HONDURAS				
INDIA			1.8.2007	
INDONESIA				
IRAN				
IRAQ				
IRLANDA				31.5.2001
ISLANDA		31.7.2009	1.7.2009	
ISRAELE		19.8.1968	13.10.1972	
KAZAKISTAN				
KENIA				
KIRGHIZISTAN		14.8.1997		
KOSOVO				
KUWAIT	Al Kuwait 11.12.2002 in vigore dal 21.12.04		1.12.2002	
LAOS				
LESOTHO				
LETTONIA				1.5.2004
LIBANO	Beirut 10.7.1970	7.1.1975		
LIBERIA				
LIBIA				
LIECHTENSTEIN				
LITUANIA				1.5.2004
LUSSEMBURGO				31.5.2001

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAM (CE) 1393/20
MACEDONIA		17.11.1991	1.9.2009	
MADAGASCAR				
MALAWI			1.12.1972	
MALAYSIA	Londra 17.12.1930			
MALDIVE				
MALI				
MALTA				1.5.2004
MAROCCO	Roma 12.2.1971	14.9.1972		
MAURITANIA				
MAURITIUS				
MESSICO			1.6.2000	
MOLDOVA	Roma 07.12.2006	3.11.1993		
MONACO PRINC.			1.11.2007	
MONGOLIA				
MONTENEGRO		3.6.2006		
MOZAMBICO				
MYANMAR				
NAMIBIA				
NEPAL				
NICARAGUA				
NIGER				
NIGERIA				
NORVEGIA		20.7.1958	1.10.1969	
NUOVA ZELANDA	Londra 17.12.1930			
OMAN				
PAESI BASSI				31.5.2001

PANAMA				
PARAGUAY				
PERU'				
POLONIA	Varsavia 28.4.1989			1.5.2004
PORTOGALLO				31.5.2001
QATAR				
REP. CECA	Praga 6.12.1985			1.5.2004
REP.DEM. CONGO				
REP. DOMINICANA				
REP. SLOVACCA	Praga 6.12.1985			1.5.2004
ROMANIA	Bucarest 11.11.1972			1.1.2007
RUANDA				
RUSSIA	Roma 25.1.1979	26.7.1967	1.12.2001	
SALOMONE				
SAN MARINO	Roma 31.3.1939		1.11.2002	
SAO TOME' E PRINCIPE				
SENEGAL				
SERBIA		27.4.1992		
SEYCHELLES			1.7.1981	
SIERRA LEONE				
SINGAPORE	Londra, 17.12.1930			
SIRIA				
SLOVENIA	Roma 3.12.1960			1.5.2004
SOMALIA				
SPAGNA	Madrid 22.5.1973			31.5.2001
SRI LANKA			1.6.2001	

Consente di condividere i documenti e collaborare in tempo reale nei file PDF

	ONE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAM (CE) 1393/20
	BILATERALE			
ST. KITTS AND NEVIS, ST. LUCIA				
ST. VINCENT E GRENADINE			27.10.1979	
STATI UNITI D'AMERICA			10.2.1969	
SUD AFRICA				
SUDAN				
SURINAME		7.9.1977		
SVEZIA				31.5.2001
SVIZZERA		5.7.1957	1.1.1995	
SWAZILAND				
TAGIKISTAN				
TANZANIA	Londra 17.12.1930			
THAILANDIA				
TOGO				
TONGA				
TRINIDAD- TOBAGO				
TUNISIA	Roma 15.11.1967			
TURCHIA	Roma 10.8.1926	11.7.1973	28.4.1972	
TURKMENISTAN				
TUVALU				
UCRAINA	Roma 25.1.1979	24.8.1991	1.12.2001	
UGANDA				
UNGHERIA	Budapest 26.5.1977			1.5.2004

Guida_alla_notifica_all_estero_degli_atti_giudiz_extragiudiz_materia_civile_commerciale_new.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

6 / 11 119% Trova

UZBEKISTAN		2.12.1996	
VANUATU			
VENEZUELA			1.7.1994
VIETNAM			
YEMEN			
ZAMBIA			
ZIMBABWE			

Accanto al Paese di destinazione appaiono, ove applicabili, le Convenzioni bilaterali multilaterali firmate a L'Aja il 1° marzo 1954 e il 15 novembre 1965 nonchè il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1348/2000.

Si rimanda alla terza edizione del *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale* (Pocar, Treves, Clerici, De Cesari, Trombetta-Panigadi, C. ed., Milano 1999) per la consultazione del testo delle Convenzioni citate.

Convenzioni multilaterali di cui e' firmataria l'Italia

- **Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954**
- **Convenzione dell'Aja 15.11.1965**
- **Regolamento CE N. 1393 del 13/11/2007**

Principi generali

- **Art. 142. ⁽¹⁾**
(Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica)
- Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. ⁽²⁾
- (1) I precedenti primo e secondo comma sono stati così sostituiti dall'attuale primo comma dall'art. 174, comma 5, lett. a) del [Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196](#).
- (2) Le parole: "ai commi precedenti" sono state così sostituite dall'art. 174, comma 5, lett. b) del [Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196](#).
- _____
- (2) La Corte costituzionale con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Il meccanismo della doppia data

- La prima volta in cui il principio di scissione del termine di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario è stato enunciato è proprio in materia di *notifica all'estero con la sentenza su menzionata n. 69 del 1994 della Consulta*;
- A livello nazionale, la materia delle notificazioni in materia civile, è stata rivisitata a seguito delle sentenze della Consulta (477/2002 e 28/2004) infatti, con quella del 23/1/04 n. 28 la Corte ha esteso a tutte le notifiche (anche a mani) il principio secondo cui "*la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario*".

Priorità per la notifica all'estero

Convenzioni
multilaterali



Trattati
bilaterali




Via
consolare



Art. 142 cp.c.
1° comma

Se un paese ha aderito a più convenzioni multilaterali, prevale quella ratificata in data più recente.



FORME DI NOTIFICA ALTERNATIVE PREVISTE DALLE CONVENZIONI

- Per effettuare la notifica in una forma alternativa prevista da una convenzione multilaterale, occorre verificare se lo Stato di destinazione ha espresso o meno delle riserve, per es., è inesistente la notifica effettuata a mezzo posta se lo Stato in cui risiede il destinatario ha dichiarato di opporsi a tale forma di notificazione.
 - Forme alternative:
- Notifica diretta (richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario dello Stato di destinazione);
- Notifica per posta;
- Via consolare.

Principio di reciprocità

- Se uno Stato contraente non si è opposto a una o più forme di notifica alternative (art. 8 e 10 Conv. AJA 1965), l'ufficiale giudiziario italiano può utilizzare quella forma non opposta in virtù del principio di reciprocità.
- Viceversa, sempre in virtù di detto principio, se uno Stato si è opposto a una o più forme alternative nel proprio territorio, non potrà utilizzarle anche se lo Stato di destinazione non vi si è opposto, ad es., la Svizzera che si è opposta alla notifica per posta non è autorizzata a notificare per posta atti ai cittadini che si trovano nel territorio italiano

LA LEGALIZZAZIONE DELL'ATTO RICHIESTA IN ALCUNI STATI

- **LEGALIZZAZIONE:**

- 1) traduzione asseverata dell'atto
- 2) legalizzazione presso Procura Repubblica competente per territorio
- 3) visto del Consolato dello Stato richiesto in Italia
- (per es., ERITREA, ETIOPIA)

- **APOSTILLE:**

- La Convenzione dell'Aja del 5/10/1965 sopprime la necessità di legalizzazione degli atti pubblici fra gli Stati che vi hanno aderito, sono autenticati tramite un'attestazione rilasciata dalla Procura della Repubblica denominata "apostille" (termine in francese da apporre obbligatoriamente in tale lingua) con cui si attesta che l'atto pubblico è stato firmato in presenza di detta autorità.
- (per es., LIECHTENSTEN)

TRADUZIONE DELL'ATTO

- TRADUZIONE ASSEVERATA:
- È redatta da un traduttore ufficiale ai sensi del D.P.R. N. 445/00 asseverata davanti al Cancelliere del Tribunale. L'elenco dei traduttori ufficiali è depositato presso il Tribunale.

- TRADUZIONE SEMPLICE:
- L'art. 4 del Regolamento CE 1393/2007 e l'art. 3 della Conv. Aja 1965 prevedono la soppressione della legalizzazione e di qualunque altra formula equivalente (apostille).
- La traduzione non è necessaria se il destinatario è un cittadino italiano
- Il destinatario può rifiutare di ricevere la copia se manca la traduzione e l'autorità competente dovrà richiederla prima di procedere ad una nuova notificazione
- Alcuni Stati rifiutano di notificare l'atto se non è tradotto

Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari

- **D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200**
- **Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari**
- **Art. 30. Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze.**
- L'autorità consolare:
 - provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali e dalle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
 - compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti;
 - riceve le dichiarazioni, anche giurate da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.
 - Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.
- **Art. 75. Rimessione ad altro ufficio consolare.**
- Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il Ministero degli affari esteri.

Trasmissione per per via consolare

- N° 2 esemplari dell'atto
- Traduzione giurata (se cittadino straniero)
- Nota di accompagnamento
- Assicurarsi se oltre alla traduzione sia richiesta la legalizzazione

CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1 MARZO 1954

- La materia delle notificazioni è regolata dagli artt. da 1 a 7.
- E' in vigore solo fra gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione del 1965.
- E' integrata dalle norme delle Convenzioni bilaterali sottoscritte dall'Italia e questi altri Paesi.
- Non sono previste autorità centrali e le domande sono inoltrate per via consolare o se lo Stato lo abbia richiesto per via diplomatica.
- I documenti saranno inviati secondo gli artt. 30 e 75 dpr 200/67, Questa rappresentanza consolare indirizzerà la richiesta all'Autorità designata dallo Stato che a sua volta la trasmetterà all'autorità competente per effettuare la notificazione.
- La domanda deve contenere: l'indicazione dell'autorità che emana il provvedimento, il nome e la qualità delle parti, l'indirizzo del destinatario, la natura dell'atto,
- La traduzione (art. 3) sarà certificata conforme dall'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.
- La prova della notificazione (art. 5) mediante ricevuta datata e autenticata dal destinatario, o mediante un certificato dell'Autorità richiesta che constati il fatto, la forma e la data della notificazione (relazione di notifica).
- Se l'atto è trasmesso in duplice esemplare la relazione di notifica deve farsi su uno degli esemplari o esservi annessa.
- Di solito è esente da spese.

Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale Conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 – REGOLE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI:

- **Articolo 7**
- Le annotazioni stampate nel modulo modello allegato alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine.
- Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.
-
- **Articolo 8**
- Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.
- **Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.**
-
- **Articolo 9**
- Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.
- Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero
degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
Conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 –FORME ALTERNATIVE

- **Articolo 10**
- **La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:**
- a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero;
- b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione;
- c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
-


Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale Conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 – PER LA RICHIESTA DI NOTIFICA OCCORRE:

- Un originale dell'atto dove l'ufficiale giudiziario italiano redige la relazione di notifica descrivendo tutte le operazioni compiute, due copie in italiano da inviare all'estero munite di traduzione nella lingua del paese richiesto, due moduli standard: Mod. 1 facciata A e B contenente la richiesta di notifica e gli elementi essenziali dell'atto, Mod. 2 facciata A e B contenente il modulo predisposto per la relazione di notifica da compilare a cura dell'ufficiale notificatore del paese richiesto.
- Occorre verificare quale sia l'autorità centrale del paese straniero cui spedire il plico (*Sito internet <http://www.hcch.net>*)
- Il plico viene spedito in una comune busta commerciale con raccomandata ed avviso di ricevimento internazionale (di colore rosso)

AVVISO DI RICEVIMENTO INTERNAZIONALE



CONV. AJA 1965 -TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'ESTERO



Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento e del Consiglio

PRINCIPALI NOVITA' (rispetto al Reg. 1398/2000)

- Dal **13 novembre 2008** è in vigore il nuovo **Regolamento CE N. 1393 del 13/11/2007**, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale che abroga e sostituisce integralmente quello del 2000. La precedente disciplina rimane in gran parte invariata, salvo alcune modifiche migliorative, tra cui, la norma che riguarda **la facoltà per il destinatario di rifiuto dell'atto se non munito di traduzione**, il meccanismo della **“doppia data”**, e la **notifica a mezzo posta**. Sono stati predisposti nuovi **moduli standard** (Mod. da 1 a 7) tradotti in tutte le lingue dei Paesi dell'UE.
- Il Regolamento N.1393/2007, **prevale** sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e sulla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.
- **L'art. 7** fissa l'obbligo di effettuare in ogni caso la notificazione **entro un mese** dalla data in cui **la richiesta** perviene all'organo ricevente

Reg. CE - Trasmissione degli atti

- **Trasmissione degli atti**
- **1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.**
- **2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.**
- **3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.**
- **4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.**
- **5. L'organo mittente, quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.**
- **Articolo 5**
- **Traduzione dell'atto**
- **1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.**
- **2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.**
-

FACOLTA' DI RIFIUTO DELL'ATTO SE MANCA LA TRADUZIONE

- L'art. 8 prevede che l'atto da notificare debba essere **redatto in una delle lingue ufficiali** del luogo di destinazione o in una qualunque lingua compresa dal destinatario; l'organo ricevente deve informare il destinatario che ha la facoltà di **rifiutare di accettare l'atto qualora non sia accompagnato da traduzione** al momento stesso della notificazione o della comunicazione, op-pu-re entro una settimana dalla data in cui gli è stato notificato.
- La **facoltà di rifiuto** è consentita anche quando la notificazione o comunicazione sia avvenuta per tramite degli agenti di-plomatici o autorità consolari **o dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta ai sensi dell'art. 14.**
- Essendo, quindi, estesa ad ogni forma di notificazione, è richiesto che tutti i soggetti che curano la consegna o la spedizione dell'atto **non tradotto** debbano utilizzare il **modulo standard n° 7** per portare a conoscenza il destinatario della sua facoltà di rifiuto.
- Il rifiuto è giustificato solo in due casi: a) se l'atto da notificare o comunicare non sia redatto o fornito di traduzione in una lingua compresa dal destinatario; b) se non sia redatto o fornito di traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.
- Sarà, comunque, possibile rinnovare la notifica di un atto rifiutato dal destinatario per irregolarità linguistiche, munendolo, in un secondo momento, della necessaria traduzione. Al fine di tutelare sia i diritti del richiedente sia quelli del destinatario è prescritto che **la notifica si avrà per eseguita nei confronti del destinatario nel momento in cui avviene la consegna della traduzione**, mentre per il notificante varrà retroattivamente la data di notifica dell'atto originale in base alla legge dello Stato membro che prevede detti termini.
- L'art. 9 regola i tempi della notificazione, recependo il **“meccanismo della doppia data”**: se in uno Stato membro è previsto un termine di decadenza, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è la stessa fissata dalla legge di quello Stato.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) Sentenza 8 novembre 2005

- Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
- 1) L'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, il mittente ha la possibilità di rimediarsi inviando la traduzione richiesta.
- 2) L'art. 8 del regolamento n. 1348/2000 dev'essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell'atto, secondo le modalità previste dal regolamento n. 1348/2000 e nel più breve tempo possibile.
- Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev'essere sanata, non previsti dal regolamento come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto della sua finalità.

Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento e del Consiglio

FORME DI NOTIFICA ALTERNATIVE

- **Articolo 12**
- Trasmissione per via consolare o diplomatica
- Ciascuno Stato membro ha la facoltà, **in circostanze eccezionali**, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.
- **Articolo 13**
- Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- 1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.
- 2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.
- **Articolo 14**
- Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali
- Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
-

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 febbraio 2006

Nel procedimento C-473/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE,

- **Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:**
- **1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all'art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l'uno o con l'altro mezzo oppure cumulativamente.**
- **2) Il regolamento n. 1348/2000 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all'art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.**

Regolamento CE N°1393/2007 del Parlamento e del Consiglio europeo PER RICHIEDERE LA NOTIFICA OCCORRE:

- Per poter notificare un atto dall'Italia in un altro Stato membro occorre consegnare all'ufficiale giudiziario competente:
- N° 1 copia in italiano che fungerà da originale su cui l'ufficiale giudiziario redige la relazione descrivendo le formalità di inoltro all'organo ricevente,
- N° 2 copie in italiano corredate da traduzione da spedire all'organo ricevente unitamente al modulo n° 1,
- Il Modulo n° 1 contenente la richiesta di notifica e gli elementi dell'atto, tradotto nella lingua ufficiale o riconosciuta, precompilato, preferibilmente direttamente dal sito internet,
- Una comune busta (meglio di colore rosso con intestazione dell'UNEP mittente) contenente l'indirizzo dell'organo ricevente e l'avviso di ricevimento internazionale (cartolina rossa reperibile presso gli uffici postali) La busta intestata e l'avviso di ricevimento internazionale, di solito, sono forniti dagli ufficiali giudiziari.

REG. CE 1393/07 TRASMISSIONE DEGLI ATTI NEGLI STATI MEMBRI



NOTIFICA ALL'ESTERO PER POSTA

Accordo di Rio de Janeiro del 26.10.1979

- Esaminando la possibilità della notificazione per mezzo del servizio postale, si osserva che l'art. 55 dell'accordo di Rio de Janeiro del 26.10.1979, concluso in occasione del XVIII Congresso, espressamente statuisce: "*nel servizio postale internazionale non è ammesso il servizio della notificazione degli atti giudiziari e pertanto gli uffici postali non dovranno accettare tali atti a destinazione dell'estero con le formalità stabilite per il servizio interno*"; tuttavia, se il Paese di destinazione ha dichiarato di non opporsi, potrà essere effettuato l'inoltro di atti giudiziari, ma solamente su richiesta degli *ufficiali giudiziari*, facendo uso del servizio istituito per le normali raccomandate con avviso di ritorno di colore rosso (cartolina di a/r internazionale).
- Tale forma di notifica sussidiaria è prevista dall'art. 10, lettera a) della Convenzione dell'Aja e dall'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007.

IL PORTALE DELLA CONFERENZA DELL'AJA

- Dal 1893, la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH), un melting pot di differenti tradizioni giuridiche, crea e controlla Convenzioni per soddisfare le esigenze globali nelle seguenti aree:
- Tutela internazionale dei minori famiglia e proprietà nelle relazioni internazionali
- Contenzioso giudiziario ed amministrativo internazionale
- Commerciale internazionale e legge finanziaria

nferenza dell'aja

Go

Translate

** Hai (6) gli errori del PC **

° Velocizza il PC! °

Free Movies



Hot Deals



Play!

WEB SEARCH



Hcch

HAGUE CONFERENCE ON
PRIVATE INTERNATIONAL LAW
CONFÉRENCE DE LA HAYE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

The World Organisation for Cross-border
Co-operation in Civil and Commercial Matters

Welcome | Bienvenue

L'Organisation mondiale pour la coopération
transfrontalière en matière civile et commerciale



Recherche

GO

Accueil

Membres de la HCCH

Conventions

Espaces spécialisés

Autorités

Publications

Travaux en cours

Centre

Actualités et événements

Emplois / Stages

Page d'accueil



Depuis 1893, la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), creuset de différentes traditions juridiques, fait naître et assure le suivi de Conventions répondant à des besoins mondiaux dans les domaines suivants :



Protection internationale des enfants, relations internationales familiales et patrimoniales :

- Protection internationale des enfants
 - Espace Enlèvement d'enfants - INCADAT
 - Espace Adoption internationale
- Aliments envers les enfants et d'autres membres de la famille
- Protection internationale des adultes
- Relations entre (ex-)époux
- Testaments, trusts, successions

Entraide judiciaire et administrative et contentieux international :

- Entraide judiciaire et administrative internationale
 - Espace Apostille (incl. e-APP)
 - Espace Notification
 - Espace Preuves
- Compétence et exécution des jugements
 - Espace Élection de for

Droit commercial et financier international :

- Contrats
 - [Choix de la loi dans les contrats internationaux](#)
- Obligations délictuelles
- Titres
- Trusts
- Reconnaissance des sociétés

Dernières nouvelles



La Fédération de Russie est devenue le



Troisième Atelier régional sur le Projet de l'e-APP pour l'Europe



L'Ouzbékistan adhère à la Convention Apostille et



Quatrième Conférence régionale Asie

Recherche GO

- Accueil
- Membres de la HCCH
- Conventions
- Espaces spécialisés
- Autorités
- Publications
- Travaux en cours
- Centre
- Actualités et événements
- Emplois / Stages

Texte intégral

14: Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Entrée en vigueur: 10-II-1969



Texte de la Convention en PDF



Aperçu de la Convention

[Aller à l'Espace Notification](#) 

(Dans les relations entre les Etats contractants, cette Convention remplace le chapitre premier de la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile)

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION A L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE

(Conclue le 15 novembre 1965)

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,

Pour cette Convention :

[Texte intégral](#)

Etat présent

Autorités

Dernières mises à jour

Documents relatifs au suivi pratique

Questionnaires & Réponses

Publications de la HCCH

Traductions

Jurisprudence

Bibliographie

Divers

Recherche

GO

Accueil

Membres de la
HCCH

Conventions

Espaces
spécialisés

Autorités

Publications

Travaux en cours

Centre

Actualités et
événements

Emplois / Stages

Etat présent

14: Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Entrée en vigueur: 10-II-1969

Dernière mise à jour : 31-III-2011

Nombre d'États contractants à cette Convention : 64

 [Consulter et/ou imprimer l'état complet](#)

- 1) S = Signature
- 2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
- 3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
- 4) VIG: Entrée en vigueur
- 5) Ext = Extensions de l'application
- 6) Aut = Désignation d'Autorités
- 7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications

Membres de l'Organisation (cliquer ici pour les Etats non membres)

Etats	S ¹	R/A/Su ²	Type ³	VIG ⁴	Ext ⁵	Aut ⁶	Res/D/N ⁷
Albanie		1-XI-2006	A	1-VII-2007		3	
Allemagne	15-XI-1965	27-IV-1979	R	26-VI-1979		3	D
Argentine		2-II-2001	A	1-XII-2001		2	D, Res
Australie		15-III-2010	A	1-XI-2010	7	5	D
Bélarus		6-VI-1997	A	1-II-1998		1	

**Pour cette
Convention :**

Texte intégral

Etat présent

Autorités

Dernières
mises à jourDocuments
relatifs au suivi
pratiqueQuestionnaires
& RéponsesPublications de
la HCCH

Traductions

Jurisprudence

Bibliographie

Divers

Recherche

GO

Accueil

Membres de la
HCCH

Conventions

Espaces
spécialisés

Autorités

Publications

Travaux en cours

Centre

Actualités et
événements

Emplois / Stages

Déclarations

Articles: 5,12

[\(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par l'Italie et d'autres informations pratiques\)](#)

Texte des déclarations:

(...)

d) toute demande de notification, aux termes de l'art. 4, alinéa premier, lettres a) et b), requérant l'intervention d'un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d'avance dans la mesure de 6.000 liras, sauf ajustement lors de la restitution de l'acte notifié.

Toutefois, les frais relatifs à l'acte notifié aux termes de l'art. 12, alinéa 2, de la Convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixés par l'huissier. L'Etat italien n'exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d'actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n'exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant d'Italie.



Recherche GO

- Accueil
- Membres de la HCCH
- Conventions
- Espaces spécialisés
- Autorités**
- Publications
- Travaux en cours
- Centre
- Actualités et événements
- Emplois / Stages

14: Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Entrée en vigueur: 10-II-1969

Imprimer les coordonnées de toutes les autorités

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A [top]

- o Albanie - Autorité centrale et informations pratiques
- o Albanie - Autorité compétente (art. 6, 18)
- o Albanie - Autorité compétente (art. 9)
- o Allemagne - Autorité centrale & informations pratiques
- o Allemagne - Autorité compétente (art. 6)
- o Allemagne - Autorité compétente (art. 9)
- o Antigua et Barbuda - Autorité centrale
- o Argentine - Autorité centrale & informations pratiques
- o Argentine - Autorités expéditrices (art. 3)
- o Australie - Autorité centrale (art. 2, 17)
- o Australie - Autorité compétente (art. 6)
- o Australie - Autorité compétente (art. 8)
- o Australie - Autorité compétente (art. 9)
- o Australie - autres autorités (art. 18)

B [top]

- o Bahamas - Autorité centrale & informations pratiques
- o Barbade - Autorité centrale & informations pratiques
- o Bélarus - Autorité centrale & informations pratiques
- o Belgique - Autorité centrale & informations pratiques
- o Belgique - Autorité compétente (art. 9)
- o Bosnie-Herzégovine - Autorité centrale
- o Bosnie-Herzégovine - Autorité centrale

Pour cette Convention :

Texte intégral

Etat présent

Autorités

Dernières mises à jour

Documents relatifs au suivi pratique

Questionnaires & Réponses

Publications de la HCCH

Traductions

Jurisprudence

Bibliographie

Divers



Tutti i contenuti

- + Diritto
- + Giurisprudenza
- + Sistemi giudiziari
- Professioni legali ...
 - ... Rete giudiziaria e...
 - ... Rete giudiziaria e...
 - ... Eurojust
- + Justice Forum
- ... Professioni legali
- Agire in giudizio
 - ... In quale Stato mem...
 - ... Come procedere?
 - ... Qual è il diritto ...
 - ... Patrocinio a spese...
 - ... Spese dei procedim...
- + Controversie avent...
- + Questioni di dirit...
- Esecuzione delle d...
 - ... Esecuzione di u...
 - ... **Esecuzione di u...**
 - ... Titolo esecutiv...
- ... Patrocinio a spese ...
- + Mediazione
- ... Successioni
- + Vittime di reato
- + Strumenti a disposi...
- + Registri
- + Come trovare...
- ... Glossari e terminol...
- + Formazione giudizia...
- + Finanziamenti
- + Moduli dinamici

Esecuzione di una decisione giudiziaria in un altro Stato membro



Una decisione giudiziaria emessa in uno Stato membro può essere eseguita in un altro Stato membro, quello cioè in cui risiede il debitore o in cui si trovano i suoi beni.

Si applicheranno allora le norme e le procedure di quello Stato membro, che potrebbero ad esempio prevedere che all'esecuzione delle decisioni giudiziarie provvedono gli ufficiali giudiziari.

Per maggiori informazioni sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie negli Stati membri selezionare una delle bandierine a destra dello schermo (sarete indirizzati alla pagina corrispondente della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale).

Per informazioni sulla denominazione e sede delle autorità di esecuzione, sui moduli standard e relativi documenti è inoltre possibile consultare l'[Atlante europeo in materia civile](#).

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 01/09/2010

[^Sopra](#)

L'ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO



L'ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO

- La Commissione Europea che, da sempre, promuove l'uso delle moderne tecnologie informatiche in campo giuridico, sin dal 2003, gestisce il portale della **rete giudiziaria europea** in materia civile e commerciale, accessibile ai cittadini in 22 lingue. Di recente, ha istituito **l'atlante giudiziario europeo**, uno strumento elettronico che consente ai giudici e agli operatori della giustizia di trattare in linea i procedimenti transfrontalieri.

Organi giurisdizionali degli Stati membri

Patrocinio a Spese dello Stato (direttiva 2003/8/CE)

Mediazione (direttiva 2008/52/CE)

Notificazione e Comunicazione degli Atti (regolamento (CE) n. 1393/2007)

Procedure transfrontaliere europee

- Ingunzione di pagamento europea (regolamento (CE) n. 1896/2006)
- Controversie di modesta entità (regolamento (CE) n. 861/2007)

Assunzione delle Prove (regolamento (CE) n. 1206/2001)

Decisioni in materia civile e commerciale

- Decisioni in materia civile e commerciale (regolamento (CE) n. 44/2001)
- Titolo esecutivo europeo (regolamento (CE) n. 805/2004)

Diritto di famiglia

- Decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (regolamento (CE) n. 2201/2003)
- Obbligazioni alimentari (regolamento (CE) n. 4/2009)

Risarcimento delle vittime di reati (direttiva 2004/80/CE)

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

Benvenuto nell'Atlante Giudiziario Europeo in materia civile

Tramite questo Atlante potrà accedere in modo semplice a deterni informazioni rilevanti per la cooperazione giudiziaria in materia civile. L'Atlante consente di identificare i tribunali e le altre autorità competenti alle quali rivolgersi per diverse finalità. Oltre a ciò, potrà compilare direttamente i moduli e modificare la lingua di redazione prima di stamparli, e trasmetterli.

Lingua ufficiale, forme alternative di notifica, spese

N° ord.	PAESE	SIGLA	LINGUA UFFICIALE, LINGUA AMMESSA PER I FORMULARI	TRAMITE AG. CONSOL.	NOTIFICA PER POSTA	NOTIFICA DIRETTA	SPESE
1	Austria	AT	tedesco, inglese	SI	SI	NO	
2	Belgio	BE	francese, nederlandese, tedesco, inglese	NO	SI	SI	
3	Bulgaria	BG		SI	SI		
4	Cipro	CY	greco, inglese	SI	SI	SI	€ 5,00
5	Danimarca	DK	danese, francese o inglese	SI	SI	SI	Dkk 30,76
6	Estonia	EE	estone o in inglese	SI	SI CON TRAD	NO	
7	Finlandia	FI	finnico, svedese, inglese.	SI	SI	SI	
8	Francia	FR	francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo	vedi condizioni	SI	SI	€ 50,00
9	Germania	DE	tedesco, inglese	SI	SI	vedi condizioni	€ 20,00
10	Grecia	EL	greco, inglese e francese	SI	SI	SI	
11	Irlanda	IE	inglese, gaelico.	SI	SI	SI	
12	Italia	IT	italiano, inglese e francese	vedi condizioni	SI CON TRAD	SI	
13	Lettonia	LV	lettone, inglese	vedi condizioni	SI	NO	€ 5,00
14	Lituania	LT	lituano, inglese e francese	vedi condizioni	SI	NO	
15	Lussemburgo	LU	francese, tedesco	vedi condizioni	SI CON TRAD	SI	
16	Malta	MT	inglese	NO	SI	SI	
17	Paesi Bassi	NL	neerlandese, inglese	SI	SI CON TRAD	SI	
18	Polonia	PL	polacco, inglese e tedesco	NO	SI	NO	
19	Portogallo	PT	portoghese, spagnolo	SI	SI CON TRAD	NO	
20	Regno Unito (e non Inghilterra né Gran Bretagna)	UK	inglese, francese	SI	SI	SI	Irlanda del Nord
21	Repubblica ceca	CZ	Ceco - slovacco, inglese e tedesco	SI	SI	NO	
22	Romania	RO	rumeno, inglese e francese	NO	SI CON TRAD	NO	
23	Slovacchia	SK	Slovacco, Ceco, Inglese, Francese, Tedesco.	vedi condizioni	SI CON TRAD	NO	
24	Slovenia	SI	sloveno, inglese	vedi condizioni	SI CON TRAD	NO	
25	Spagna	ES	spagnolo, inglese, francese e portoghese	vedi condizioni	SI	NO	
26	Svezia	SE	svedese, inglese	SI	SI	SI	
27	Ungheria	HU	ungherese, tedesco, inglese, francese	SI	SI vedi condizioni	NO	

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE


[Comunicazione degli Atti](#) >>> **Informazioni**

organi
trale
nti
enti
4)
ziari,
altre
petenti
cazione
ione
i degli
7)
Aia del
1965
bat
der

INFORMAZIONI

Il [regolamento \(CE\) n. 1393/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio mira a migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione tra gli Stati membri.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea compresa la Danimarca, che ha confermato l'intenzione di attuare il contenuto del regolamento mediante una dichiarazione ([GU L 331 del 10.12.2008, pagg. 21](#)) (PDF File 21 KB) basata su un accordo parallelo concluso con la Danimarca e la Comunità europea.

Il regolamento prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti: trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi consolare o diplomatica, notificazione o comunicazione diretta, oppure mediante i servizi postali.

Gli organi mittenti sono competenti per la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali da notificare o comunicare a un altro Stato membro. Gli organi riceventi sono competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro. L'autorità centrali sono competenti per il compito di inviare informazioni agli organi mittenti e di cercare soluzioni alle eventuali difficoltà insorte durante la trasmissione degli atti.

Il regolamento prevede sette moduli.

L'ATLANTE contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

SINTESI: REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007

- [Scadplus](#)

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Le lingue accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese.

RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO

Presto sarà possibile trovare su questa pagina informazioni utili sul tema.

DATA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

Articolo 9 - Data della notificazione o della comunicazione

Non viene invocata alcuna deroga.

CERTIFICATO E COPIA DELL'ATTO NOTIFICATO O COMUNICATO: LINGUE

Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

Il formulario che certifica l'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione può essere redatto in lingua italiana, nelle lingue francese ed inglese.

SPESE DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero.

NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE TRAMITE AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI

SPESE DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero.

NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE TRAMITE AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione degli atti da parte di agenti diplomatici o consolari

L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle perso altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).

L'Italia è contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato n siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DIRETTA

Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione

Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari ai competenti dello Stato membro ricevente.

MANCATA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO

Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto

L'Italia non effettua le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

RAPPORTO CON ACCORDI O INTESE DI CUI SONO PARTI GLI STATI MEMBRI

WEB SEARCH

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

Avviso legal

italiano

Europa > Atlante Giudiziario > ... > Autorità Centrale

Per contattarci | Ricerca

Compilazione Moduli Vincolo

zioni degli
embri

Patrocinio a Spese
dello Stato

Mediazione

Notificazione e
Comunicazione degli Atti

Procedure transfrontaliere
europee

Assunzione delle
Prove

Decisioni in materia
civile e commerciale

Diritto di
famiglia

Risan
vitt

Comunicazione degli Atti >>> **Autorità centrale**

AUTORITÀ CENTRALE



Paese:



egoni
trale

nti
enti
4)

ziari,
altre
petenti
cazione
ione

i degli

a 7)

Aia del
1965

bat
der

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

zioni degli mbri	Patrocinio a Spese dello Stato	Mediazione	Notificazione e Comunicazione degli Atti	Procedure transfrontaliere europee	Assunzione delle Prove	Decisioni in materia civile e commerciale	Diritto di famiglia	Risan vitt
---------------------	-----------------------------------	------------	---	---------------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------

Comunicazione degli Atti >>> **Autorità centrale**

egani
trale
nti
enti
4)
ziari,
altre
petenti
cazione
ione
i degli
7)
Aia del
1965
bat
der

Paese selezionato: **Italia**

CLICCARE SULLA MAPPA PER
SELEZIONARE UN ALTRO PAESE:



AUTORITÀ CENTRALE

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è la seguente:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma
 Viale Giulio Cesare, N. 52
 I-00192 Roma
 Telefono: (39) 06.328361
 Fax: (39) 06.328367933

Gli atti da notificare in Italia devono pervenire a mezzo posta e saranno restituiti agli organi mittenti con lo stesso mezzo.

Lingue conosciute: italiano, francese e inglese.

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

zioni degli embri	Patrocinio a Spese dello Stato	Mediazione	Notificazione e Comunicazione degli Atti	Procedure transfrontaliere europee	Assunzione delle Prove	Decisioni in materia civile e commerciale	Diritto di famiglia	Risan vitt
----------------------	-----------------------------------	------------	---	---------------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------

Comunicazione degli Atti >>> **Autorità centrale**

egani
trale
nti
enti
4)
ziari,
altre
petenti
cazione
ione

i degli
7)
Aia del
1965

bat
der

Paese selezionato: **Francia**

CLICCARE SULLA MAPPA PER
SELEZIONARE UN ALTRO PAESE:



AUTORITÀ CENTRALE

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è Ufficio dell'assistenza giudiziaria in materia civile commerciale.

Ministère de la Justice
 Direction des Affaires Civiles et du Sceau
 Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale
 13, place Vendôme
 F-75042 Paris Cedex 01
 Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
 Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
 Posta elettronica: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Lingue conosciute: francese e inglese.

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

zioni degli mbri	Patrocinio a Spese dello Stato	Mediazione	Notificazione e Comunicazione degli Atti	Procedure transfrontaliere europee	Assunzione delle Prove	Decisioni in materia civile e commerciale	Diritto di famiglia	Risan vitt
---------------------	-----------------------------------	------------	---	---------------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------

Comunicazione degli Atti >>> **Organi riceventi (modulo 1 e 4)**

Organi
trale
nti
enti
4)
ziari,
altre
petenti
cazione
ione
i degli
a 7)
Aia del
1965
bat
der

Paese selezionato: **Francia**

CLICCARE SULLA MAPPA PER
SELEZIONARE UN ALTRO PAESE:



1 ORGANI RICEVENTI (MODULO 1 E 4)

Codice Postale:

Comuni:



2 COMUNI (RISULTATO DELLA RICERCA)

Non sono stati trovati comuni

Paese selezionato: **Francia**CLICCARE SULLA MAPPA PER
SELEZIONARE UN ALTRO PAESE:**1** ORGANI RICEVENTI (MODULO 1 E 4)

Codice Postale:

Comuni:

PARIS

**2** COMUNI (RISULTATO DELLA RICERCA)

- PARIS
- PARIS-L'HOPITAL
- PARISOT (81310, ...)
- PARISOT (82160, ...)

3 AGENZIE RICEVENTI PER **PARIS** **S.C.P ADAM JEAN-MICHEL**

Indirizzo Amministrativo: 99 rue de Prony; 75017 PARIS

Tel.: 01 43 80 11 11

Fax: 01 42 27 53 52

E-Mail: adam@huissierdeparis.com **S.C.P AGNUS N. PARKER R.**

Indirizzo Amministrativo: 11 quai Anatole France; 75007 PARIS

Tel.: 01 45 56 01 02

Fax: 01 45 56 04 73

E-Mail: scp@agnus-parker-huissiers.com **Maître ALEVEQUE FLORENCE**

Indirizzo Amministrativo: 55 boulevard de Sébastopol; 75001 PARIS

Tel.: 01 40 28 02 77

Fax: 01 40 28 02 97

E-Mail: florence_aleveque@huissiers-justice.fr

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

zioni degli mbri	Patrocinio a Spese dello Stato	Mediazione	Notificazione e Comunicazione degli Atti	Procedure transfrontaliere europee	Assunzione delle Prove	Decisioni in materia civile e commerciale	Diritto di famiglia	Risan vitt
---------------------	-----------------------------------	------------	---	---------------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------

Comunicazione degli Atti >>> **Organi riceventi (modulo 1 e 4)**

Organi
trale
nti
enti
4)
ziari,
altre
petenti
cazione
ione
i degli
7)
Aia del
1965
bat
der

Paese selezionato: **Italia**

CLICCARE SULLA MAPPA PER
SELEZIONARE UN ALTRO PAESE:



1 AGENZIE RICEVENTI PER **Italia**

☉ Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Indirizzo Amministrativo: Viale Giulio Cesare, N. 52; 00192 ROMA

Tel.: (39)06. 328361

Fax: (39)06.328367933

Paese selezionato: **Bulgaria**

CLICCARE SULLA MAPPA PER SELEZIONARE UN ALTRO PAESE:



1 ORGANI RICEVENTI (MODULO 1 E 4)

Codice Postale:

Comuni:



2 COMUNI (RISULTATO DELLA RICERCA)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Gabrovo | <input type="radio"/> Galabovo |
| <input type="radio"/> General Toshevo | <input type="radio"/> Glavinitsa |
| <input type="radio"/> Godech | <input type="radio"/> Gorna Oryahovitsa |
| <input type="radio"/> Gotse Delchev | <input type="radio"/> Gramada |
| <input type="radio"/> Gurkovo | |

3 AGENZIE RICEVENTI PER **Gabrovo**

Raionen sad Gabrovo

Indirizzo Amministrativo: 1 Vazrazhdane Sq.; 5300 Gabrovo

Tel.: (+359-66) 811 207

Fax: (+359-66) 809 264

E-Mail: rs-gabrovo@coutr-qbr.com

Web: <http://www.court-qbr.com>

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

zioni degli mbri	Patrocinio a Spese dello Stato	Mediazione	Notificazione e Comunicazione degli Atti	Procedure transfrontaliere europee	Assunzione delle Prove	Decisioni in materia civile e commerciale	Diritto di famiglia	Risan vitt
---------------------	-----------------------------------	------------	---	---------------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------

Comunicazione degli Atti >>> **Moduli (da 1 a 7)**

rgani
trale
nti
enti
4)
ziari,
altre
petenti
cazione
ione
i degli
a 7)
Aia del
1965
ibat
der

Paese selezionato: **Italia**

CLICCARE SULLA MAPPA PER
SELEZIONARE UN ALTRO PAESE:



MODULI (DA 1 A 7)

- F.1. Domanda di notificazione o di comunicazione di un atto
- F.2. Avviso di ricezione
- F.3. Avviso di restituzione di una domanda e di un atto
- F.4. Avviso di ritrasmissione di una domanda e di un atto all'organo ricevente competente
- F.5. Avviso di ricezione dell'organo ricevente territorialmente competente all'organo mittente
- F.6. Certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione
- F.7. Comunicazione al destinatario del diritto de rifiutare di ricevere l'atto

ATLANTE GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA CIVILE

zioni degli mbri	Patrocinio a Spese dello Stato	Mediazione	Notificazione e Comunicazione degli Atti	Procedure transfrontaliere europee	Assunzione delle Prove	Decisioni in materia civile e commerciale	Diritto di famiglia	Risarcim vittim
---------------------	-----------------------------------	------------	---	---------------------------------------	---------------------------	--	------------------------	--------------------

Comunicazione degli Atti >>> **F.1. Domanda di notificazione o di comunicazione degli Atti**

- Ingiunzione di pagamento europea
- Controversie di modesta entità

rgan
trale
nti
enti
4)
ziari,
altre
petenti
cazione
ione

i degli
7)
Aia del
1965

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO
[Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾]

(1) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
 (*) Voce facoltativa.

N. di riferimento:

1. ORGANO MITTENTE

1.1. Nome:	<input type="text"/>
1.2. Indirizzo:	
1.2.1. Via e numero/C.P.:	<input type="text"/>
1.2.2. Luogo e codice postale:	<input type="text"/>
1.2.3. Paese:	<input type="text"/>
1.3. Tel.	<input type="text"/>
1.4. Fax (*)	<input type="text"/>
1.5. E-mail (*)	<input type="text"/>

2. ORGANO RICEVENTE

ibat
der

2. ORGANO RICEVENTE

2.1. Nome:	<input type="text"/>
2.2. Indirizzo:	
2.2.1. Via e numero/C.P.:	<input type="text"/>
2.2.2. Luogo e codice postale:	<input type="text"/>
2.2.3. Paese:	<input type="text"/>
2.3. Tel.	<input type="text"/>
2.4. Fax (*)	<input type="text"/>
2.5. E-mail (*):	<input type="text"/>

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome:	<input type="text"/>
3.2. Indirizzo:	
3.2.1. Via e numero/C.P.:	<input type="text"/>
3.2.2. Luogo e codice postale:	<input type="text"/>
3.2.3. Paese:	<input type="text"/>
3.3. Tel. (*)	<input type="text"/>
3.4. Fax (*)	<input type="text"/>
3.5. E-mail (*):	<input type="text"/>

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:	<input type="text"/>
4.2. Indirizzo:	
4.2.1. Via e numero/C.P.:	<input type="text"/>
4.2.2. Luogo e codice postale:	<input type="text"/>
4.2.3. Paese:	<input type="text"/>
4.3. Tel. (*)	<input type="text"/>
4.4. Fax (*)	<input type="text"/>
4.5. E-mail (*):	<input type="text"/>
4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o	

4.9. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:
5.2. Secondo la forma particolare seguente:

5.2.1. Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:
 5.2.1.1. sì
 5.2.1.2. no

6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE

6.1. Natura dell'atto
 6.1.1. Atto giudiziario
 6.1.1.1. Atto di citazione
 6.1.1.2. Decisione giudiziaria
 6.1.1.3. Atto di impugnazione
 6.1.1.4. Altro
 6.1.2. Atto extragiudiziale
6.2. Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più richiesta (*):...
(giorno) ... (mese) ... (anno)

6.3. Lingua dell'atto:
6.3.1. Originale
 BG ES CS DE ET EL EN FR
 GA IT LV LT HU MT NL PL
 PT RO SK SL FI SV altra
6.3.2. Traduzione (*)
 BG ES CS DE ET EL EN FR
 GA IT LV LT HU MT NL PL
 PT RO SK SL FI SV altra
6.4. Numero di allegati:

BG ES CS DE ET EL EN FR
 GA IT LV LT HU MT NL PL
 PT RO SK SL FI SV altra

6.4. Numero di allegati:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE [articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1393/2007]

- 7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare o comunicare in duplice copia)
 7.2. No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007, le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 13 del certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione.

2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

(1) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

(*) Voce facoltativa.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

Tradurre moduli al

en fr it



ESEMPIO DI COMPILAZIONE Modulo N° 1 DIRETTAMENTE SU INTERNET

- (1) Cerco un Comune francese: Grenoble
- (2) Trovo gli organi riceventi
- (3) Ne scelgo uno
- (4) Seleziono “demande de signification ou de notification d’actès”
- (5) cliccandovi su mi compare il modulo Mod 1 già tradotto in francese e l’autorità ricevente scelta già inserita nell’apposito spazio
- (6) Posso precompilare il modulo direttamente dal mio computer e poi stamparlo

CLIQUEZ SUR LA CARTE POUR
CHOISIR UN AUTRE PAYS:



Pays Sélectionné: **France**

1 ENTITÉS REQUISES (FORMULAIRE 1 ET 4)

Code Postal:

Communes:

GRENOBLE



2 COMMUNES (RÉSULTATS DE RECHERCHE)

GRENOBLE

3 AGENCES REQUISES POUR GRENOBLE

S.C.P ANGELLA V. MAZOYER F.

Adresse administrative: 34 boulevard Maréchal Foch; BP 415; 38017 GRENOBLE

Tél.: 04 76 46 88 38

Fax: 04 76 87 59 04

E-Mail: scp.angella.mazoyer@huissier-justice.fr

Maître AUDIN AGNES

Adresse administrative: Parc Sud Galaxie; 1 place du Verseau; BP 336; 38434 ECHIROLLES

Tél.: 04 76 22 71 15

Fax: 04 76 78 33 76

E-Mail: agnes-audin@orange.fr

Maître BAUTHIER PHILIPPE

Adresse administrative: 33 avenue Marathon; BP 54; 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Tél.: 04 76 65 40 46

Fax: 04 76 65 50 83

E-Mail: etude.bauthier@verseau.fr

4 CHOISIR LE TYPE DE FORMULAIRE

- F.1. Demande de signification ou de notification d'actes
 F.4. Avis de retransmission de la demande et de l'acte à l'entité requise compétente

(1) JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

(*) Facultatif.

No de référence:

1. ENTITÉ D'ORIGINE

1.1. Nom:	<input type="text"/>
1.2. Adresse:	
1.2.1. Numéro/boîte postale et rue:	<input type="text"/>
1.2.2. Localité et code postal:	<input type="text"/>
1.2.3. Pays:	<input type="text"/>
1.3. Téléphone:	<input type="text"/>
1.4. Télécopieur (*):	<input type="text"/>
1.5. Adresse électronique (*):	<input type="text"/>

2. ENTITÉ REQUISE

2.1. Nom:	<input type="text" value="S.C.P ANGELLA V. MAZOYER F."/>
2.2. Adresse:	
2.2.1. Numéro/boîte postale et rue:	<input type="text" value="34 boulevard Maréchal Foch; B"/>
2.2.2. Localité et code postal:	<input type="text" value="38017 GRENOBLE"/>
2.2.3. Pays:	<input type="text" value="France"/>
2.3. Téléphone:	<input type="text" value="04 76 46 88 38"/>
2.4. Télécopieur (*):	<input type="text" value="04 76 87 59 04"/>
2.5. Adresse électronique (*):	<input type="text" value="scp.angella.mazoyer@"/>

3. REQUÉRANT

3.1. Nom:	<input type="text"/>
3.2. Adresse:	
3.2.1. Numéro/boîte postale et rue:	<input type="text"/>
3.2.2. Localité et code postal:	<input type="text"/>
3.2.3. Pays:	<input type="text"/>

Comunicazione degli Atti >>> **F.6. Certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione**

rgani
 trale
 nti
 enti
 4)
 ziani,
 altre
 petenti
 cazione
 ione
 i degli
 a 7)
 Aia del
 1965

abbat
 der

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE/COMUNICAZIONE

[Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾]

La notificazione o la comunicazione è effettuata il più presto possibile. Se non è stato possibile notificare/comunicare l'atto entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente ne informa l'organo mittente [a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007].

12. ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

12.1. Data e luogo della notificazione o della comunicazione:

12.2. L'atto è stato: :

12.2.1. notificato o comunicato a norma della legge dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. consegnato:

12.2.1.1.1. in mani proprie al destinatario

12.2.1.1.2. a un'altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome:

12.2.1.1.2.2. Indirizzo:

12.2.1.1.2.2.1. Via e numero/C.P.:

12.2.1.1.2.2.2. Luogo e codice postale:

12.2.1.1.2.2.3. Paese:

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario:

familiare:

- 12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno
- 12.2.1.2.2. con ricevuta di ritorno acclusa:
 - 12.2.1.2.2.1. del destinatario
 - 12.2.1.2.2.2. di un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome:

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo

12.2.1.2.2.2.2.1. Via e
numero/C.P.:

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo e codice
postale:

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese:

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:

familiare:

dipendente:

altro:

- 12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):

- 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

- 12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato per iscritto della sua facoltà di rifiutare di accettare l'atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

13. INFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007

- Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

- Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

- 15.1. Indirizzo sconosciuto
- 15.2. Destinatario irreperibile
- 15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2

12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):

12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato per iscritto della sua facoltà di rifiutare di accettare l'atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

13. INFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007

Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

- 15.1. Indirizzo sconosciuto
- 15.2. Destinatario irreperibile
- 15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2
- 15.4. Altro (precisare):

Si allega la documentazione al presente certificato.

(1) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

Tradurre moduli al

en fr it



I PROVVEDIMENTI CAUTELARI



I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- I provvedimenti d'urgenza a cognizione sommaria regolati secondo il rito di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. emessi per assicurare temporaneamente e in via anticipata che il patrimonio del debitore non venga sottratto o diminuito, o per prevenire qualunque altro pregiudizio giuridico durante la fase di accertamento nel merito.

QUALI SONO

- Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c) e quello giudiziario (670 c.p.c.),
- Provvedimenti a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto (688 c.p.c.),
- Di reintegra e manutenzione di possesso (703 c.p.c.).

NON E' NECESSARIA LA FORMULA ESECUTIVA

- Non è necessario notificare il provvedimento autorizzativo al debitore prima di procedere ad esecuzione forzata e di apporvi la formula esecutiva.
- Infatti, l'art. 474 c.p.c. prescrive che sono titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva e l'art. 475 che le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

TITOLI ESECUTIVI CHE RICHIEDONO L'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

- I provvedimenti del giudice che richiedono l'apposizione della formula esecutiva sono quelli atti a divenire titoli esecutivi su cui si fonda **l'esecuzione forzata tipica**, per es., sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, al trasferimento o costituzione di diritti reali, alla consegna di beni, che accolgono l'opposizione a decreto ingiuntivo, le ordinanze di pagamento di somme, liquidazione di spese, assegnazione del credito pignorato, di convalida di licenza o di sfratto, nonché le ordinanze sui provvedimenti temporanei e urgenti in materia di separazione personale dei coniugi di cui all'art. 708 e 106 disp. att. c.p.c., i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, i decreti di liquidazione dei compensi, i verbali di conciliazione, ecc.

NON OCCORRE NOTIFICARE IL PRECETTO

- Le modalità di attuazione non richiedono, oltre all'apposizione della formula esecutiva ed alla preventiva notifica del provvedimento, la notifica del precetto, considerando anche il mancato rinvio all'art. 479 c.p.c.
- art. 669-duodecies, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro si esegue secondo le forme di cui agli artit. 491 c.p.c. e seguenti, non trovano, perciò, applicazione gli artt. 474 e ss. fino all'art. 482 che disciplinano la fase anteriore dell'esecuzione forzata spettante alla parte (notifica del titolo esecutivo, del precetto, ecc.).

“Non necessità” della notifica del titolo e del precetto (Cass. N. 5667/94)

- Già con sentenza n: 5667 del 10/06/1994 la III sez. civ. della Cassazione enunciava il principio della “*non necessità*” di procedere alla diretta e immediata coattiva attuazione del provvedimento cautelare, dovendo prima notificare il titolo ed il precetto: *“Le doglianze mosse dai ricorrenti, dunque, sono infondate, dal momento che recandosi sui luoghi con l’Ufficiale Giudiziario, è evidente che i beneficiari della tutela in via d’urgenza hanno voluto eseguire direttamente il titolo preferendo tale forma di esecuzione a quella ex art. 612 cpc. Non costituisce, dunque, vizio di tale esecuzione in via diretta del provvedimento ex art. 700 cpc, la mancanza della notifica del titolo in forma esecutiva da parte della parte interessata all’esecuzione e la mancata notifica del precetto, essendo, gli adempimenti in questione, tipici dell’esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc, non attuata dagli odierni resistenti”*.

ESECUZIONE FORZATA SPECIALE, ANZI...

- I provvedimenti cautelari si eseguono nelle forme previste per l'esecuzione forzata con l'esclusione di alcuni tipici adempimenti.
- La materia di attuazione è stata rielaborata con l'art. 669-duodecies c.p.c. stabilendo che *“Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”*.

-

.....ATTUAZIONE, NON ESECUZIONE fase del procedimento cautelare

- Sentenza, n° 5010 del 26/02/2008, Cass. civ., sez. III: “Come si è rilevato in dottrina, e come risulta dalla stessa utilizzazione **del termine "attuazione"** nella rubrica dell'art. 669 duodecies in luogo del termine "esecuzione", il legislatore ha inteso evidenziare la specificità delle misure cautelari - ed in specie dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., in sede esecutiva, laddove l'esecuzione trae origine da un provvedimento che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., titolo esecutivo.” Ed ancora: “L'attuazione dei suddetti provvedimenti non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalità di “deformalizzazione”, costituisce **una fase del procedimento cautelare** nella quale il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione.”... (segue)

Quando è richiesto il controllo del giudice dell'esecuzione


-”Come espropriazione forzata, sia pure speciale, si atteggia invece l'attuazione dei provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro, il cui svolgimento avviene sotto il controllo del giudice dell'esecuzione e per i quali continua ad essere operante, nei limiti della compatibilità, il sistema delle opposizioni esecutive”.

SEQUESTRO CONSERVATIVO

- Con la scomparsa degli artt. 680 e 681 c.p.c. dopo la legge n° 353/1990, sono venuti meno i doveri di informazione in capo al sequestrante, (prima necessari per la convalida del sequestro), pur se con evidenti inconvenienti. In tal senso si è pronunciata la S.C., sez. III , con sent. N° 11345 del 16/10/1992: “ il creditore non ha l'onere di far precedere l'esecuzione del sequestro conservativo dalla comunicazione, al debitore, del provvedimento che lo autorizza, non essendo tale comunicazione prescritta dall'art. 675 c.p.c., che pone l'esigenza che il sequestro, a pena di inefficacia, sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emesso o è stato depositato in cancelleria (a secondo che sia stato pronunciato con ordinanza o con decreto), e non da quella di una comunicazione non prevista, né necessaria per l'esecuzione del sequestro, che, per i beni immobili, si compie solo mediante la trascrizione del provvedimento”.

SEQUESTRO CONSERVATIVO E SEQUESTRO GIUDIZIARIO

- L'attuazione del sequestro conservativo, è regolata dall'art. 678 e si esegue nelle forme previste per il pignoramento mobiliare presso il debitore e presso terzi, mentre, se oggetto del sequestro è un immobile, con la sola trascrizione del provvedimento che lo autorizza presso la conservatoria ai sensi dell'art. 679, a cura della parte.
- E' opinione costante tanto in giurisprudenza che in dottrina che l'attuazione del sequestro conservativo mobiliare, sia rimessa al controllo del giudice dell'esecuzione e non della cautela. Invero, oltre a considerare il rinvio alle norme dettate per l'esecuzione (artt. 491 e ss.), nel sequestro presso terzi, il terzo è citato a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso (478 c.p.c. I co.) e quindi del giudice dell'esecuzione, in applicazione della regola generale relativa alle misure cautelari aventi per oggetto somme di denaro.
- Il sequestro giudiziario, che rimane, invece soggetto al controllo del giudice della cautela ed è concesso quando appaia opportuno custodire o gestire temporaneamente un bene, consistente in un immobile, un'eredità, un'azienda, si esegue nelle forme dell'esecuzione per consegna o rilascio a norma dell'art. 605 c.p.c. e ss., omessa la notificazione del precetto (art. 677) e del preavviso di cui all'art. 608, se si tratta di immobili, necessario, però, quando il custode sia persona diversa dal detentore.



fine